

Trascrizioni a cura dell'archivista dott. Daniele Vacca (SISAR s.a.s.)

Deliberazioni del Consiglio Comunale 1859-1863

PROGETTO DI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Divisione di Cagliari

Provincia di Cagliari

Comune di Selargius

Selargius quindici Aprile mille ottocento cinquantanove nella solita Sala delle adunanze del Consiglio

Seconda Seduta

Intervenivano il Sig. Sindaco Avvocato Serafino Caput, ed i Consiglieri Cabras, Corongiu, Ligas, Rundeddu, Monteleone, Podda, Melis Giovanni, Tuveri, e Spiga, e coll'assistenza di me Segretario Comunale infrascritto.

Il preindicato Sindaco dichiarava aperta la discussione del progetto di Regolamento di polizia Urbana e Rurale stato opportunamente preparato.

Predevanvi parte con interessanti osservazioni quasi tutti i Consiglieri intervenuti, e posti successivamente a votazione li articoli 1° fino all'articolo 16 approvavansi tutti ad unanimità di suffragi come sono qui concepiti.

Capo Primo

Della costruzione, riparazione, e demolizione dei fabbricati

Articolo 1°

Chiunque vorrà intraprendere la costruzione o demolizione di un edificio o muro qualunque entro l'abitato ed in siti prospicienti a luoghi pubblici prima di dar mano alle opere dovrà ricorrere al Sindaco, il quale col concorso del Consiglio Delegato riconoscerà, mediante visita sul luogo se i lavori proposti s'inoltrino nel suolo pubblico ed impediscano il libero passaggio dei carri e delle vetture, e segnerà i limiti entro i quali dovranno le opere eseguirsi, osservate sempre le formalità della legge nel caso di espropriazione forzata per causa di utilità pubblica.

Articolo 2°

Sarà lecito a ciascun proprietario di fare nei suoi edifici, o muri di essi anche senza speciale autorizzazione del Sindaco e del Consiglio Delegato quei restauri ed abbellimenti che servono solamente allla migliore conservazione dei medesimi. Ove però si dia per essi luogo ad alcuna novità sarà necessario d'osservarsi quanto è prescritto dall'Articolo precedente.

Articolo 3°

Il Sindaco e Consiglio Delegato procederà alle ricognizioni, visite assegnamenti di limiti, non che alle direzioni dei lavori di restauro importanti novità di cui all'Articolo 1° e 2° previo il giudizio di un Consiglio d'Arte, il quale sarà composto di tre tra le persone più perite della materia che saranno nominate ciascun uomo dal Consiglio Generale nella tornata di Primavera, e che dovranno giudicare almeno nel numero di due.

Articolo 4°

Nei casi di grave importanza, qualora al Sindaco, e al Consiglio Delegato risultasse che il parere del Consiglio d'Arte non risponda ai principii di convenienza e di utilità del Comune, sospesa la esecuzione dell'opera dovrà il Sindaco riferire immediatamente al Consiglio Generale per conoscere le deliberazioni, previa, ove d'uopo domanda d'una convocazione straordinaria.

Articolo 5°

I proprietari delli edifizii che dovranno costruirsi, demolirsi, o restaurarsi a mente delli Articoli 1° e 2° dovranno inoltrare al Sindaco e Consiglio Delegato domanda di autorizzazione indicando nel miglior modo possibile la estensione, e la qualità delle nuove opere. E nei decreti contenenti le deliberazioni e autorizzazioni del Consiglio Delegato si specificheranno, per quanto si può i limiti e le direzioni assegnate dal Consiglio d'Arte.

Articolo 6°

Sarà proibito di conservare o piantare di nuovo delle siepi vive, o anche dei pruni che diano alle pubbliche contrade, e le attualmente esistenti dovranno togliersi e sostituirsi da cinte di muro entro il termine di due anni della pubblicazione del presente regolamento.

Per quanto riguarda però la contrada corsa dal torrente dal punto della Casa Rattu, fino all'alto del torrente medesimo sarà facoltativo al Consiglio di lasciar sussistere quelle che si credesse conveniente secondo le circostanze.

In ogni modo quelle che saranno dal Consiglio tollerate dovranno tenersi in modo che non si allaghino od ingombrino la pubblica via.

Articolo 7°

I muri degli edifizii nuovamente costrutti prospicienti alle pubbliche contrade dovranno essere intonacati a cemento di calce, e imbianchiti o colorati entro un biennio dalla loro costruzione. Però in caso di gravi circostanze che consiglino un riguardo per le povertà dei costruttori sarà i facoltà del Consiglio Comunale di accordare a questi una dilazione.

I muri degli edifizii attualmente esistenti, che nol fossero tuttora dovranno essere del pari intonacati imbianchiti o colorati entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento, salvo la modificazione dell'Articolo.

Articolo 8°

I proprietari ed esecutori delle nuove costruzioni e dei restauri sono in obbligo di conservare la via sempre sgombra in modo da restar libero il passaggio anche con carri e con vetture. Si eccettuano quei piccoli tratti che il Consiglio Delegato secondo le circostanze dei luoghi crederà conveniente di permettere che i proprietari possano temporaneamente occupare pel collocamento dei ponti, dei materiali di costruzione, e dei rottami.

Articolo 9°

In caso di comprovato diroccamento di muro o altro simile i materiali e rottami che impediscono il libero traffico della strada dovranno perentoriamente trasportarsi o collocarsi nei piazzali delle case rispettive, o ne' siti designati dal Sindaco, finché ridivenga tosto libero il passaggio. Al più tardi però entro la settimana, salvo la eccezione di cui nell'Articolo antecedente, dovrà la via rendersi libera di tutti i materiali e rottami, che sebbene non impediscano il passaggio ingombrano però in qualunque modo la contrada.

Articolo 10°

Ogni proprietario dovrà prontamente puntellare od altrimenti assicurare le case o muri minaccianti rovina. Dovrà inoltre nel termine che secondo le circostanze verrà stabilito dal Consiglio Delegato sentito il Consiglio d'Arte demolire le case o muri suindicati ed entro un altro termine da fissarsi colle stesse formalità, dovrà il proprietario curarne la ricostruzione oppure erigere un muro di cinta. Ricusandovisi si procederà d'ufficio a cura del Sindaco ed a spese del proprietario.

Articolo 11°

Nell'eseguire siffatte nuove opere si avrà sempre di mira di meglio regolarizzare e rettilineare le contrade, e di rendere più larghe e comode quelle che ne avessero bisogno. Sentito quindi il Consiglio d'Arte dovrà tracciarsi la linea delle nuove opere impedendo gli entramenti e sporgimenti degli edifizi dall'uno all'altro, non che dei cortili e case e viceversa.

Articolo 12°

Qualora sia necessario pel rettilineamento della contrada far rientrare il costruttore nel suo territorio sarà dovuta al medesimo una indennità la quale dovrà stabilirsi nelle vie legali. Ove poi dovesse la costruzione prodursi maggiormente sulla via pubblica, potrà il Consiglio Comunale accordare i termini che crederà convenienti pel pagamento del valore del suolo che va ad occuparsi.

In caso però di speciali circostanze potrà il Consiglio Comunale concedere anche gratuitamente qualche tratto di via di piccolo valore ai nuovi costruttori a solo oggetto di allettarli a rettilinearsi la medesima previa sempre la superiore autorizzazione.

Articolo 13°

Dovrà però in questa bisogna procedersi colla massima circospezione, cercando di combinare per quanto sia possibile l'utilità del Comune colla salvezza dei dritti privati, fino a che il Comune non si

provveda in modo speciale con un piano regolatore, e relativo Regolamento.

Capo Secondo

Dell'occupazione del suolo pubblico

Articolo 14

Chiunque vorrà occupare anche temporariamente il suolo pubblico dovrà pagare all'Amministrazione Comunale il dritto relativo portato dalla tariffa che si legge alla fine di questo regolamento.

Articolo 15

Sarà proibito quindi in avanti a qualunque proprietario costrurre delle scale, od altre opere qualunque, che producendosi oltre l'edifizio vengano ad occupare l'area della pubblica strada.

Quelle poi che attualmente esistono, ad eccezione delle poche, che previo il parere del Consiglio d'Arte saranno dal Consiglio Delegato riconosciuti assoluta necessità per potersi avere la introduzione alle case, dovranno demolirsi entro lo spazio di sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Sarà egualmente proibito a tutti i proprietari di costrurre rialzi e scarpe per introdursi alle loro abitazioni, o di altrimenti elevare il suolo pubblico della contrada.

Però per le circostanze della località nelle vie corse dal torrente e fino a che non vengano posti in esecuzione i lavori del selciamento delle vie sarà facoltativo al Consiglio Delegato previo il parere del Consiglio d'Arte tollerare quei rialzi o scarpe che fossero assolutamente necessari per la sicurezza, e per la comodità delle case.

Quelli poi che esistono nelle altre contrade che non servono di letto al torrente dovranno togliersi al livello della strada nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente regolamento.

Durando la seduta quasi da sei ore, il Sindaco la dichiarava sciolta, e rimetteva al giorno successivo la continuazione della discussione del progetto.

Terza Seduta

Selargius sedici Aprile mille ottocento cinquantanove nella solita Sala delle adunanze del Consiglio. Intervenevano i Signori Consiglieri Cabras, Corongiu, Ligas, Rundeddu, Monteleonè, Podda, Melis Serafino, Mulas, Sanna, Pisanu, Saba, Melis Giovanni, Tuveri, e Spiga coll'assistenza dell'infrascritto Segretario Comunale.

Il Signor Sindaco Avvocato Serafino Caput dichiarava aperta la seduta per continuare la discussione del progetto di polizia Urbana, e Rurale. Savie osservazioni e vive discussioni si facevano sul

medesimo dall'Articolo 17° all'Articolo 56°. furono però votati tutti ad unanimità nel modo come qui leggonsi, ad eccezione dell'Articolo 31 che fu approvato con voti quattordici contro uno, e l'Articolo 43 che fu votato con voti cinque contrari.

Capo Terzo

Della polizia delle contrade, delle Case, e dei cortili.

Provvedimenti circa gli animali

Articolo 17

Tutte le contrade e piazze dovranno tenersi sgombre dai massi, pietre, ed immondezze d'ogni genere, e sarà ogni proprietario tenuto a ripulirle di tutti sì fatti oggetti per la distesa del fronte di sua abitazione.

Articolo 18

Sarà parimenti proibito di fare nelle stesse contrade anche per mezzo di animali fosse o pozzanghere, e ciascun proprietario sarà secondo la proposizione di cui all'Articolo 17 tenuto a ripararle nel termine preciso di due giorni dal dì della pubblicazione del presente regolamento, e dal dì in che si accerteranno essere state fatte.

Articolo 19

Sempre quando le piogge, o lo stato troppo fangoso delle strade non lo impediscano, avranno i proprietari delle case l'obbligo di fare lungo il prospetto delle medesime spazzare le contrade ogni Domenica, in maniera che la spazzatura sia ultimata alle 7 del mattino dal dì 21 Marzo al 21 Settembre, ed alle 8 dal 21 Settembre al 21 Marzo.

Saranno inoltre tenuti ad un simile obbligo in tutti quei giorni in cui per circostanze straordinarie il Sindaco e Consiglio Delegato crederanno conveniente di doversi non eseguire previo manifesto da pubblicarsi appositamente.

Articolo 20

Ogni capo di famiglia dee curare di far spazzare la fuliggine e nettare i camini per evitare incendi.

Articolo 21

I muratori che lavorassero in una fabbrica qualunque saranno tenuti di pulire il sito delle fabbriche rispettive, specialmente nelle viglie di ogni festa di precetto occorrente durante la fabbricazione.

Articolo 22

Gli altri Artieri saranno in obbligo di raccogliere giornalmente tutti gli avanzi delle loro opere che siansi potute spargere per la contrada. I venditori di frutta, d'erbaggi e simili lo faranno giornalmente nel posto occupato pella vendita di quelli oggetti.

Articolo 23

È vietato accender fuoco nelle contrade, e nelle pubbliche piazze senza il permesso del Sindaco. E senza il permesso di questo, che prescriverà le debite cautele non si potranno nel concentrico, od in attiguità all'abitato accendere fuochi d'artificio, lanciar razzi, sparar mine, o simili. Dei così detti razzi matti, in volgare *Barracius* non potrà permettersi mai lo sparo.

Articolo 24

Dal 15 Giugno a tutto il mese d'Agosto in che vi è periodo per le aie situate in attiguità all'abitato sarà proibito lo sparo dei razzi che eccedono le proporzioni ordinarie dei razzi comuni; e questi pur anco non si potranno sparare che ne luogo preciso che sarà indicato dal Sindaco.

Articolo 25

In ogni stagione sarà proibito lo sparo dei mortaretti, e delle castagnette *Bombas* assai grosse. Anche le comuni dovranno in campo aperto disporsi in maniera che lo sparo venga a riuscire lontano dagli edificii, ed in luogo che non s'impedisca il passaggio della popolazione.

Articolo 26

Non è lecito tenere catasti di legno, o frasche, od altre materie accendibili che sporgano sulle contrade, od in luoghi presumibilmente soggetti ad incendio.

Articolo 27

Sarà proibito di attraversare le contrade di notte tempo con tizzoni accesi: e dovranno quelli che vogliono farsi lume nel cammino usare fanali, od altri mezzi a cui non abbia a tenersi l'incendio.

Articolo 28

È proibito di collocare nelle contrade e nelle finestre bragieri, fornelli, e simili collo scopo di accender fuoco. E anche di giorno qualora si abbia a traversare la strada specialmente in Estate ed in giorni ventosi per provvedersi di fuoco si dovrà questo trasportare coperto in modo che non possa mandare scintille, o andar perduta qualche bragia.

Articolo 29

I locali destinati a contenere paglia, foglie, canape, e simili materie, zolfanelli fosforici, catrami, spiriti ed altre materie facilmente accendibili, dovranno anche nell'interno delle istesse botteghe tenersi collocati in maniera che non possano essere incendiati né possano facilmente causare incendio.

Articolo 30

È vietato di riporre qualunque immondezza, far cumuli di letame, ed altre materie fetenti nelle piazze, ed altri luoghi pubblici. Sarà anche proibito di tenere acque fetide e stagnanti nei piazzali delle abitazioni.

Articolo 31

Non si potrà sulle pubbliche vie e piazze dare dalle case scolo a cessi, acque infette, o corrotte, od

altrimenti sporche che abbiano servito a lavare le botti, e molto meno gli avanzi del vino dopo la sua distillazione. Per questo oggetti si dovrà far uso di pozzi morti, o in altro modo qualunque dovrà il proprietario curarne la estrazione senza dar loro lo scolo sulla via.

Articolo 32

Sarà proibito a qualunque proprietario di tenere depositi di letame che non siasi di per di procurato colla diligenza continua nelle proprie famiglie, e che in vece sia trasportato fuori di paese, altro che in possessi distanti fuori dell'abitato almeno duecento metri.

Articolo 33

È proibito gettare qualunque cosa dalle finestre, o balconi nelle vie, scorticare o salassar bestie nei siti pubblici, o gettarvi il sangue, e le interiora, distendervi e riporvi pelli fresche con incomodo dei vicini e dei transitanti; di lasciar nelle vie, e nei cortili bestie morte, le quali dovranno essere sotterrate alla profondità di un metro fuori dell'abitato, e del pubblico passaggio.

Articolo 34

È proibito nelle vie pubbliche trebbiare, o mondare il grano, pestare e nettare il lino, spiumacciare volatili, e farne ovunque sia volare le piume.

Articolo 35

Non sarà lecito di lasciar vagare nelle vie interne dell'abitato porci, cani mastini, od altr bestie. I cani mastini, o soliti avventarsi dovranno tenersi sempre legati in modo che non possano mai offendere od inquietare i transitanti. Qualora poi per gli usi cui sono destinati si debbano condurre per pubbliche vie, dovranno essere condotti per fune, o muniti di musoliera.

Articolo 36

Si faranno subito uccidere i cani sospetti di idrofobia, o morsi da cani rabbiosi, o che avessero addentato qualche persona, tutto che nei soli abiti.

Articolo 37

È vietato di condurre alla corsa lungo le contrade i carri, carrettoni vetture, cavalli, e buoi, né potranno lasciarsi soffermare in modo che resti incomodo il transito ai passeggeri.

Dovranno inoltre esser muniti d'un segno alle corna, od alla coda i buoi soliti fuire.

È anche proibito ai Carratori di guidare il loro Carro, o Carrettone per le contrade del paese stando seduti, od in piedi su i medesimi. Dovranno eglino in vece camminare a fianco delle bestie colle redini alla mano.

Articolo 38

Non si potranno tener Cavalli, od altre bestie da soma nelle piazze, e nelle contrade tutto che legati ad anelli ad anelli, o pali fissi, eccetto il tempo strettamente necessario per la ferratura ove la larghezza della strada lo permetta, o quello necessario pel caricamento, o scaricamento.

In questi casi tanto il proprietario delle bestie, come colui per cui conto si è fatto il caricamento o lo

scaricamento sono tenuti a nettare il luogo che fosse stato sporcato sia dalle bestie, sia dagli oggetti caricati, o scaricati.

Articolo 39

È vietato di recar sfregio o danno ai muri, luoghi pubblici, e piante delle passeggiate.

Articolo 40

Sarà obbligo dei Proprietari di tener pulite ed in buono stato i tetti le di cui acque piovane si raccolgono in cisterne. Qualora le acque raccolte in queste diventino infette e nocive non potranno i proprietari rifiutarsi allo spurgo delle medesime.

Capo 4

Dei Macellai

Articolo 41

Niuno potrà vendere carne, o sostenere l'esercizio di beccaio, se non previa dichiarazione al Sindaco; ne verun esercente cesserà dall'esercizio di macellaio senza preventivo diffidamento all'istesso Sindaco un mese prima.

Articolo 42

Non si potrà ammazzare bestiame se non previa dimostrazione del titolo di legittimo possesso, e previa visita di persona pratica sullo stato di salute del capo di bestiame da macellarsi.

I venditori deuno essere muniti della dichiarazione della seguita visita. Le carni insalubri o morbose saranno sequestrate, ed ove non si faccia opposizione in via giuridica fra due ore saranno distrutte.

Articolo 43

Non si potrà vender carne che nel sito e nei Casotti eretti, o da erigersi nella Pubblica Beccheria. Le carni così dette minute, le viscere, lingue, cervella, teste etc. dovranno esporsi in vendita sotto la tettoia che nel medesimo sito sarà costrutta a diligenza del Municipio.

I venditori delle carni minute, dei pesci etc. anderanno soggetti ad un dritto di piazza secondo la tariffa deliberata nella presente tornata primaverile, e di cui è parola all'Articolo 14 di questo regolamento, e nessuno potrà attendere alla vendita di simili oggetti per le vie del Villaggio senza prima aver pagato il dritto fissato.

Articolo 44

Sarà proibito agli esercenti professione di Beccaio di macellare buoi, o qualunque altro capo di bestiame da riporsi in pubblica vendita entro il popolato, e non si potrà dar luogo a simile macellazione che in siti distanti almeno duecento metri dall'abitato. I macellai saranno tenuti pulire del sangue e delle immondezze i luoghi in cui si eseguisse il macellazione, affinché in qualunque

stagione dell'anno non si possa dar luogo a odori fetenti.

Articolo 45

I macellai e i venditori di carne dovranno tenere la carne tutta macellata esposta al pubblico e venderla ai richiedenti senza distinzione, ed al prezzo portato da un cartello che dovranno tenere affisso al di fuori della bottega indicante in tutte lettere abbastanza grandi il prezzo di vendita.

In caso di variazione di prezzo dovranno prima variare il cartello. L'alterazione momentanea di prezzo in odio di uno degli avventori equivale alla ricusazione di vendita.

Articolo 46

I venditori di carne dovranno tenere i pesi aggiustati, bollati, e controllati dal Verificatore. Chiunque falserà il peso oltre la riparazione del danno a termini di Legge sarà tenuto ad una multa in favore del Comune non minore di lire cinque.

Le così dette aggiunte non potranno mai eccedere il sesto del totale.

Articolo 47

Non si potrà esporsi in vendita la carne prima che siano scorse almeno tre ore da che la bestia sia uccisa.

Articolo 48

Dovranno i Macellai e venditori di carne avere le botteghe, tavole coltelli, e pesi sempre puliti d'ogni lordura. I loro abiti saranno sempre puliti, e dovranno inoltre vestire un Finaletto di panno lino bianco.

È proibito a chichesia di fumare dentro le botteghe e i banchi dove si vende la carne, il pesce, e gli altri commestibili.

Capo 5°

Dei Panattieri, mugnai, venditori di Vino di bevande e di commestibili

Articolo 49

Il pane dovrà essere ben cotto, fabbricato con farina di grano che sia asciuta, e senza ombra di tamfo, o di altro difetto che possa pregiudicare la pubblica salute.

Qualora nella farina del frumento volesse mescolarsene d'altra qualità dovrà prima farsene denuncia in iscritto al Sindaco, il quale col Consiglio Delegato fisserà il prezzo del pane.

Articolo 50

Il Sindaco potrà col parere del Consiglio Delegato fissare settimanalmente il prezzo del pane, osservando le norme prescritte dalle Leggi.

Articolo 51

Il pane si venderà a giusto peso, o con stadere esatte. Chiunque falserà il peso incorrerà in una multa a favore del Comune non minore di Lire cinque.

Il pane dovrà tenersi in modo che ogni qualità sia separatamente collocata.

Articolo 52

Non potranno esporsi in vendita per la panatica granaglie, o farine infette, od altrimenti adulterate. Le stesse granaglie infette o non crivellate, o con mistura d'altri cereali, o materie eterogenee non potranno macinarsi. Immediatamente distrutte.

Articolo 53

Le frutta di qualsivoglia sorta non potranno esporsi in vendita se non siano ben mature. Le frutta acerbe e immature dovranno essere e queste non distrutte.

Articolo 54

Non sarà lecito di vendere commestibili o bevande senza averne prima fatta dichiarazione all'Ufficio Comunale, da cui potrà farsi praticar visita dei generi da vendere a scampo di frode.

Sempre quando questi risulteranno corrotti, alterati, mescolati a frode con altre sostanze, o comunque nocivi alla salute verranno sequestrati, ed ove d'uopo distrutti, non facendosi opposizione in via giudiziaria nel termine di ventiquattro ore.

Articolo 55

Gli introduttori, o venditori di grano, caccio, uova, pollame, selvaggiume ed altri commestibili soliti importarsi nel Comune, non potranno farne la vendita al minuto, che nel luogo della pubblica Beccheria, pagando il dritto portato dalla tariffa.

Potrà però il Sindaco, pagato dal venditore il dritto di cui sopra permettere che la vendita si faccia in casa privata o botteghe, o per le vie dell'abitato.

Articolo 56

Qualunque venditore avrà cura della nettezza dei pesi e delle misure, e questo non meno che qualunque recipiente se di rame dovranno essere stagnati.

La seduta che durò circa ore sette è dichiarata sciolta, e rimettevasi la continuazione della discussione alla tornata del diciotto.

Seduta Quarta

Selargius diciotto Aprile mille ottocento cinquantanove nella solita Sala delle adunanze del Consiglio.

Intervenivano i Consiglieri Cabras, Corongiu, Ligas, Podda, Melis Serafino, Rundeddu, Monteleone, Mulas, Sanna, Pisanu, e Tuveri, e coll'assistenza di me Segretario Comunale

infrascritto.

Dichiarata aperta la seduta dal Signor Sindaco Avvocato Caput, continuavasi la discussione del progetto di Polizia Urbana e rurale dall'Articolo 57 all'Articolo 81. vive discussioni impegnavansi principalmente all'Articolo sessanta tre, però anche questo cogli altri votavansi all'unanimità come leggonsi.

Capo Sesto

Prescrizioni diverse

Articolo 57

Di notte tempo i padroni di bettole, osterie etc saranno tenuti collocare nella porta d'ingresso un fanale od altro lume fino a chiudersi la bottega.

Articolo 58

È proibito di condur cani od altri animali nelle Chiese, i cani trovati in simili luoghi ove nel momento non se ne conoscano i proprietari saranno tosto sequestrati, e scorse ventiquattr'ore senza che il proprietario gli abbia reclamati saranno uccisi.

Articolo 59

Non si potranno nel concentrico dell'abitato lanciare pietre, od altre cose, ancorché non dirette espressamente contro le persone.

Articolo 60

È vietato nelle contrade, e piazze pubbliche il giuoco delle palle e dei birilli; né sarà lecito di occupare per qualunque ragione i gradini, e le porte della Chiesa, impedendosi a essa il libero passaggio.

Sarà proibito per le piazze e pubbliche contrade, come negli usci delle case il giocare a carte, od eseguire qualunque giochi colle monete.

Articolo 61

Non si potranno tenere sulle finestre, balconi, terrazzi, o tetti cose sporgenti che possano cadere, o recar danno.

Articolo 62

Dall'ora del ritiro all'albeggiare gli esercenti dovranno tener chiuse le botteghe ed osterie, e nessuno potrà con grida o rumori turbare il riposo dei Cittadini, od eseguire spari con armi. In circostanze straordinarie di festività potrà l'Autorità Municipale in via d'eccezione al prescritto di questi Articoli autorizzare balli, canti, suoni ed altri divertimenti eccettuati però sempre gli spari passata l'ora del ritiro.

Articolo 63

Tanto agli individui, che alle corporazioni Eucaristiche o scolari sarà proibito di praticare nella popolazione qualunque questua.

Saranno eccettuate le questue di pana e frumento, che dalli Ordini mendicanti tollerati nello Stato si faranno: interdetta però essendo loro la questua di danaro, o di altra cosa qualunque.

In considerazione poi del mercato o fiera che seco portano saranno tollerate lungo l'anno le questue per le festività del Corpus Domini, di San Lussorio, e della Assunzione previo sempre il permesso del Sindaco.

Articolo 64

È proibito di far pernottare greggie di bestiame rude entro l'abitato né di introdurle in popolato salvo che fossero di mero passaggio. Il Sindaco però potrà autorizzarle concorrendo urgentissima causa indicando la strada da percorrersi.

Sarà permesso di avere nelle proprie case pecore per la provvista del latte quotidiano all'uso delle famiglie, queste pecore non potranno mai essere in numero maggiore di cinque.

Articolo 65

È rigorosamente proibito dar molestia sia con parole, sia con fatti ai pazzereelli, storpi o pitocchi, come anche di praticare atti di ferocia o di ira riboccante sugli animali.

Articolo 66

Non si potranno far balli pubblici senz'averne prima prevenuta l'autorità locale. Dovranno sempre presentarsi questi balli in luoghi da non disturbare le funzioni religiose.

Articolo 67

Sempre quando dentro l'abitato resti qualche contrada ingombra, o guasta con fossi o d'altro, si dovrà di notte tempo porre un lume.

Parte seconda

Polizia Rurale

Capo 1°

Pascoli ed Abbeveratoi

Articolo 68

Colla Legge 15 aprile 1851 essendo stata abolita la comunione del pascolo, s'intende anche abolito l'antico sistema delle vidazzioni e paberili, e quindi della nomada pastorizia.

Articolo 69

I proprietari delle terre potranno sequestrare il bestiame che troveranno pascolando abusivamente nei loro fondi, con obbligo però di denunciarlo al Sindaco per quei provvedimenti che sono del caso contro i contravventori.

Articolo 70

Non sia permesso l'ingresso del bestiame rude al pascolo delle stoppie nei terreni aperti prima che siano intieramente ritirate le messi da ogni rispettiva zona.

Articolo 71

Il bestiame tanto grosso che minuto dovrà tenersi al pascolo con la sorveglianza d'uno o più custodi proporzionalmente al numero.

Il bestiame minuto dovrà esser fornito in ogni tempo, e ad ogni ora d'un sonaglio per ogni dieci capi componenti la greggia.

Articolo 72

Il bestiame rude non potrà condursi da un distretto ad un altro senza aver ottenuto il permesso in iscritto dal sindaco, il quale prescriverà le cautele necessarie se si dovrà passare in prossimità ai seminati od in altre proprietà danneggiabili, e sempre coll'obbligo dell'indennità per qualunque guasto.

Articolo 73

I pastori prima di introdurre i loro bestiami al pascolo dovranno denunciare le loro pasture con legali documenti al Sindaco che ne terrà apposito registro, e li vidimerà.

Devono parimenti i pastori, ove fra di loro siavi società di pascolo far conoscere al Sindaco i loro contratti da vidimarsi, e registrarsi.

Articolo 74

È obbligo di ognuno denunciare entro 24 ore al Sindaco il bestiame altrui, che si fosse frammischiato nel proprio, o che si trovasse errante nella campagna; e ciò qualora, per quanto riguarda il bestiame errante non si fosse riusciti ad arrestarlo. In questo caso dovrà riferirsene entro dodici ore alla autorità Municipale.

Articolo 75

I pubblici abbeveratoi dei bestiami saranno sempre indicati dal Consiglio. Dovranno essere espurgati ogni anno dai rispettivi utenti: nessuno potrà intorbidarli, o deviar l'acqua dal corso naturale.

Sarà anche proibito di deturpar in qualunque modo le poche sorgenti che si trovano nella Campagna.

Capo Secondo

Marchio del Bestiame, Bollettini

Articolo 76

Tutti i bestiami dovranno essere distinti con un segno o marchio tosto arrivati all'età di mesi otto: questo segno o marchio sarà denunciato alla Segreteria Comunale per prendersene annotazione in un apposito registro, ed all'uopo ricorrervi.

Articolo 77

Non potrà cambiarsi il marchio o segno se non previa denuncia al Sindaco.

Articolo 78

Per gli effetti di cui nel presente regolamento ogni proprietario dovrà fare annualmente al Sindaco la consegna del suo bestiame rude sì grosso che minuto. Il Sindaco in caso di fondato sospetto di infedeltà della denuncia far procedere alla visita della greggia.

Articolo 79

Chiunque vorrà vendere, permutare, o in qualsiasi modo alienare bestiame sì grosso che minuto, cuoi, e pelli dovrà personalmente o per mezzo di procuratore farne dichiarazione nanti il Sindaco che spedirà un testimoniale della seguita alienazione, nel quale si esprimerà il nome, cognome, patria, professione dei contraenti, il numero del bestiame dei cuoi, e delle pelli venduti, il relativo segno e marchio, e si dichiarerà se combini nei segni coi registri della Segreteria, e colla denuncia degli alienanti.

Articolo 80

Questa fede di vendita detta volgarmente bollettino potrà spedirsi anche da un Consigliere Deputato dal Sindaco, e sarà munito del Sigillo del Comune, e firmato, o Croce segnato dal padrone del bestiame. Potrà esigersi per le spese di cancelleria centesimi venticinque per ciascuno di questi atti.

Articolo 81

Chi non fosse munito di Bollettino dovrà essere tosto denunciato al Sindaco.

Dichiarandosi dopo ore cinque sciolta la seduta, e rinviavasi la fine della discussione del progetto al giorno di domani.

Quinta Seduta

Selargius diciannove Aprile mille ottocento cinquantanove nella solita Sala delle adunanze del Consiglio.

Intervenivano i Consiglieri Corongiu, Cabras, Melis Serafino, Podda, Monteleone, Rundeddu, Mulas, Sanna, Tuveri, e Reverendo Pisanu coll'assistenza di me Segretario Comunale infrascritto.

Dichiaravasi dal Signor Sindaco Avvocato Caput aperta la Seduta per continuare la discussione del

progetto di polizia Urbana, e Rurale la quale protata dall'Articolo 8[2] fino alla fine approvavansi all'unanimità nel modo seguente.

Capo Terzo

Incendi

Articolo 82

Prima di procedere all'abbracciamento del fieno, o dei cespugli delle terre che si vogliono preparare alla seminagione, sia ciascuno rigorosamente obbligato di darne preventivo avviso almeno tre giorni prima al Sindaco, che prescriverà le necessarie cautele per evitare gli incendi, e i guasti.

Non potrà farsi tale abbinamento se non alla distanza di 250 metri dalle case abitate, e di 100 metri dai terreni boschivi senza pregiudizio delle disposizioni speciali della Legge, e Regolamenti Forestali.

Questo permesso non potrà essere concesso dal primo Giugno, all'8 Settembre di ciascun anno.

Articolo 83

È proibito di fumare, accendere zolfanelli, e generalmente dare occasione d'incendio nelle aie e luoghi ove siano le biade.

Articolo 84

Accadendo incendio nella campagna il Sindaco ordinerà il suono della campana, affinché la popolazione accorra nel luogo assieme allo stesso Sindaco, e Vice Sindaco, e si procuri la estinzione, o isolamento dell'incendio. Niun potrà rifiatarsi senza legittimo impedimento.

Capo Sesto

Strade

Articolo 85

Nel Maggio, od ottobre di ciascun Anno previo manifesto del Sindaco i proprietari di terre chiuse od aperte attigue alle Strade pubbliche dovranno tagliare i rami degli alberi, e delle siepi che si protendono sulla strada, in modo a render libero e senza alcun incomodo il passaggio.

Parimenti dovranno nettare i ossi laterali alle strade.

Articolo 86

I tronchi, e foglie dei fichi mori che si staccheranno dalle siepi dovranno togliersi dalla pubblica strada nello stesso giorno, e si collocheranno dietro il predio per portarli in sito non proibito.

Articolo 87

È proibito di far scavi, di porre pietra, terra od altra materia da cui divenga inceppamento al passaggio, ed in generale di arrecar guasti in qualsiasi modo alle pubbliche vie.

Articolo 88

Lungo il letto del torrente per quanto corre l'estensione dei territori della popolazione; sarà espressamente proibito di collocare in qualunque stagione dell'anno fusti, o rami d'albero, tronconi, o foglie di siepi, massi, od altri ingombri qualunque.

Articolo 89

Per impedire usurpazioni di suolo stradale nessuno potrà formare di nuovo, o rimuovere chiudende se non previa dichiarazione in iscritto del Sindaco. Il Sindaco spedirà sul posto periti per verificare se limiti ed assegnare la linea. Nel caso questa risulti di eccedere il Sindaco impedirà la chiusura, salvo al proprietario il dritto di ricorrere alla via giudiziaria.

Articolo 90

È proibito di arrecar guasto alle pubbliche vie colla deviazione delle acque ai possessi. Le acque non potranno deviarsi se non previo permesso del Sindaco il quale dovrà spedirlo avuta la prova del permesso dei proprietari.

Il Sindaco indicherà le cautele da tenersi nella deviazione delle acque, e prescriverà il termine, ed i modi entro i quali si dovranno restituire le cose al pristino stato.

Articolo 91

Qualora due terzi dei proprietari d'una regione qualunque priva di via vicinale comoda e regolare volessero aprirla, sarà l'altro terzo dei proprietari tenuto a cedere i terreni necessari mediante il dovuto compenso per ottenersi una via in linea retta della larghezza per lo meno di metri cinque.

Capo Quinto

Prescrizioni varie

Articolo 92

È vietato di recar danno agli alveari, disturbar le Api, disperdere lo Sciame.

Articolo 93

È vietato passare sopra le siepi vive o morte che servono per cinta alle vigne, orti etc. né introdursi per alcun pretesto nei poderi chiusi d'altri.

Articolo 94

Nessuno potrà attraversare i seminati per accorciare la via, o per qualsivoglia altro motivo, né far nuovi sentieri, nei fondi di altri.

Articolo 95

Non si potranno danneggiare gli innesti, e le piccole piante, né scorzare, o sfrondare gli alberi.

Articolo 96

Non si potranno tener frammiste alle sane bestie infette di malattia contagiosa, ma dovranno tosto segregarsi e sen darà tosto avviso al Sindaco.

Articolo 97

qualora nelle vigne, nei giardini, ne' seminati, o in qualunque sito si sviluppassero insetti nuovi, se ne darà notizia al Sindaco e si metteranno in pratica i rimedi e le cautele, , che secondo l'avviso di uomini pratici verranno suggerite.

Articolo 98

Nel caso di deterioramento, o guasto in una pubblica via, saranno coloro cui è noto tenuti di darne pronto avviso al Sindaco che provvederà tosto per essere riattata la via, assegnando ove d'uopo con passaggio provvisorio.

Articolo 99

Neessuno potrà spigolare, raspollare raccogliere le uve, ghiande (ove avvenga il caso dell'Articolo ...) od altro frutto, neppure nei terreni aperti senza averne ottenuto il permesso dai proprietari.

Parte Terza

Disposizioni Comuni

Capo Primo

Penalità

Articolo 100

Le infrazioni in quanto è prescritto nella prima e seconda parte di questo regolamento saranno punite a mente del disposto dell'Articolo 177 della Legge 7 Ottobre 1845, applicando le pene stabilite nel Libro 3, Capitolo 4 del Codice Penale, salvo nei casi in cui trattisi di fatti altrimenti previsti dalle leggi generali.

Articolo 101

Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la comparizione, e per procedimento si osserverà il disposto degli Articoli 178-79-80 della sucitata Legge 7 Ottobre 1848.

Articolo 102

Per l'osservanza del presente regolamento saranno civilmente tenuti i genitori pei figli finché coabitino assieme, ed i padroni pei domestici.

Articolo 103

In caso di recidiva a mente del Articolo 735 del Codice Penale il contravventore sarà condannato a doppia ammenda. Vi ha recidività sempre quando dopo una sentenza di condanna, od una pena di polizia il condannato avrà nell'intervallo d'un anno dalla data della sentenza o della comparizione commesso una nuova contravvenzione nel circondario del luogo del domicilio.

Articolo 104

Le ammende sono devolute a beneficio dell'Erario Comunale nei modi prescritti dalla Legge 12 Giugno 1853, salvo a corrispondersi una gratificazione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Comunale, e che verrà distribuita dal Consiglio Delegato agli agenti che più zelantemente disimpegheranno il loro dovere.

Articolo 105

Resta proibito a tutti gli agenti comunali di ricevere danaro, regali, o di venire ad accordi illeciti sopra qualunque disposizione del regolamento, oltre le pene portate dalle Leggi, e la restituzione dell'esatto.

Capo Secondo

Guardie Municipali

Articolo 107

Le guardie Municipali, ed agenti della polizia urbana e rurale nel Comune di Selargius non potranno essere in numero minore di tre comprendendo l'Usciere Comunale, ed incaricato della sorveglianza delle Strade.

Articolo 108

Devono le guardie Municipali continuamente vegliare perché non si commettano contravenzioni al presente regolamento, ed eseguire puntualmente gli ordini che a questo oggetto loro fossero dati dal Sindaco.

Quando abbiano fondati sospetti di flagrante contravvenzione sono autorizzati a visitare il luogo anche privato non costituente per se domicilio di Cittadini.

Per le visite nei locali costituenti domicilio dovranno uniformarsi alle disposizioni del Codice di Procedura Criminale.

In ogni caso dovranno indossare i distintivi del loro Ufficio.

Articolo 109

Gli agenti della polizia Urbana e rurale procedono al sequestro delle cose che formano il soggetto della contravvenzione e degli strumenti che hanno servito a commetterla, ogni qual volta si tratti di cose o stromenti di uso nocivo o pericoloso, o di contravvenzione commessa da persone sconosciute

non domiciliate in Selargius.

Detti agenti trasportano gli oggetti nei luoghi a ciò destinati dal Sindaco, e possono anche affidarne la custodia a persone responsabili informandone immediatamente il Sindaco, il quale nell'ultimo dei casi di cui sopra potrà sciogliere il sequestro. Mediante deposito, o cauzione.

Articolo 110

Gli agenti della polizia fanno senza ritardo relazione al Sindaco di ogni visita anche infruttuosa che abbiano eseguito in virtù dell'Articolo 178 (3) della Legge 7 ottobre 1848.

Articolo 111

Gli agenti della polizia godranno di una mercede fissa da iscriversi nel bilancio Comunale. Avranno anche secondo i casi una gratificazione.

Articolo 112

I distintivi delle guardie Municipali di Selargius sono:

Un Caschetto (Bonet) con fascia di color violaceo, e con placa in Ottone col motto Comune
di
Selargius

Nella stagione estiva potranno valersi d un Capello con nastro dello stesso colore, col motto anzidetto.

2°. Un bastone tinto in nero col pomo d'Ottone e colle lettere C di S.

Tabella

Dei dritti da corrisponderci all'Erario Comunale per l'occupazione del Suolo pubblico in occasione di fiere ed altre festività del Paese nel senso dell'Articolo 14 del precedente Regolamento.

| | | | |
|--|---|---|----|
| Per ciascuna credenza da vender dolci che abbia la sua tinta e coperta per una sola volta durante la fiera, o festa. | £ | 1 | 00 |
| Per ogni credenza idem portatile senza tenda, e scoperta | £ | | 50 |
| Per ogni posto, o sito occupato da chi vende Ceci, o nociuole in cotte con tavoli portatili | £ | | 24 |
| Se senza tavolo | £ | | 10 |
| Per ciascun posto occupato per la vendita di noci castagne, Formaggio, e Lino assieme | £ | | 50 |
| Se per una sola di queste merci | £ | | 24 |
| Per ogni posto occupato per la vendita di carne in tavoli portatili | £ | | 24 |
| Per ogni posto o sito occupato per la vendita d'Albaggio, od altra manifattura | £ | | 48 |
| Per la vendita di sole Mastrucche | £ | | 24 |
| Per ogni sito occupato per la vendita di Torroni | | | |
| Per tavoli portatili | £ | | 24 |
| Per ogni carrata di Stoviglia | £ | | 24 |
| Per ogni altra di Stuoie, Curetto, o Giunco | £ | | 24 |
| Per ogni sito occupato per la vendita di Poponi, Cocomeri, Persici, Melograni, od altre frutta | £ | | 24 |
| Per ogni carrata di legname da costruzione | £ | | 24 |
| Per ogni carico di Pesce a Cavallo | £ | | 24 |
| Per ogni posto occupato per la vendita di Castagne abbrustolite, o da altri pescivendoli | £ | | 10 |

Saranno esenti da pagamento per l'occupazione del suolo i venditori di Lattughe, Capuccie, Ravanelli, e simili erbaggi di poco valore, saranno esenti altresì i venditori di sughero, e quelli altri che operassero la vendita di consimili oggetti a giro del Popolato, e senza occupare fissamente il Suolo pubblico.

I dritti compresi in questa tabella saranno diminuiti della metà se la vendita occorre in tutt'altro giorno dell'anno, o fuori del caso di fiera, od altra festa principale.

La Seduta durando da cinque ore, il Sindaco dichiarava sciolta l'adunanza, prevenendo il Consiglio che nella tornata successiva si dedurrebbe in discussione oggetti riguardanti la fabbrica della Chiesa, l'attuazione della Guardia Nazionale, e la divisa del Municipio.

Serafino Caput Sindaco

Masala Segretario Comunale

Per copia conforme

Masala Segretario Comunale

N° 359 - Vidit S. Caput Sindaco

Visto Si rimette al Consiglio d'Intendenza

V. deputando a Relatore il Signor Avvocato Murgia

Cagliari 2 Ottobre 1859

Per l'Intendente Generale